



La responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c.

Descrizione

La vicenda trae origine dalla caduta di un minore, inciampato su alcuni dissuasori del traffico. Nei precedenti gradi di giudizio era stata mandata esente da responsabilità la P.A. convenuta, ritenendo che l'attore avrebbe dovuto provare la sussistenza del rapporto di custodia, in capo al Comune, di tali arredi, che, collocati di fronte ad un esercizio commerciale, si presumeva rientrassero nella pertinenza di quest'ultimo.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 24 aprile 2024 n. 11140, ha modo di precisare il **perimetro della responsabilità della P.A. in tema di custodia**.

In primo luogo il principio pacifico che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai **beni demaniali**, e quindi pure alle strade pubbliche. Di conseguenza agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione.

È stato, inoltre, precisato, sempre con riferimento alla custodia di strade pubbliche, che la medesima responsabilità postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Si tratta quindi di un'ipotesi di **responsabilità oggettiva**, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia, essendo del tutto irrilevante, per contro, accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa. Di conseguenza il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.

La Corte rileva che le PP.AA. (proprietari delle strade), ai sensi dell'art. 14 C.d.S., sono **obbligate tra l'altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, altresì**



â??precisandosi (comma 3) che per le strade in concessione i poteri e i compiti dellâ??ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilitoâ??.

La sentenza rileva pertanto lâ??erroneitÃ della precedente decisione di merito che ha rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che i dissuasori fossero stati installati dal ristorante, cosÃ¬ da escludere per ciÃ² solo la responsabilitÃ del Comune. La Corte invece precisa che **â??al contrario, la semplice presenza dei dissuasori sul suolo pubblico â?? fatto non contestato dal Comune â?? legittimava, alla stregua dei principi sopra richiamati, la pretesa risarcitoria ex art. 2051 c.c. fatta valere nei suoi confrontiâ??.**

Ed invero â??era a carico del convenuto la dimostrazione o del titolo amministrativo in forza del quale terzi, non solo fruivano dellâ??area in questione, ma erano stati abilitati allâ??installazione dei dissuasori e per di piÃ¹ in modo tale da escludere qualunque signoria di fatto sui medesimi da parte del custode della strada pubblica, ovvero che tali manufatti, in assenza di un titolo siffatto, fossero stati posti in un arco temporale cosÃ¬ ravvicinato da non consentire il potere di controllo da parte dellâ??Ente proprietario dellâ??area demaniale. Sussistendo, infatti, la seconda delle evenienze testÃ© delineate, avrebbe potuto trovare applicazione il principio secondo cui la pubblica amministrazione â??Ã liberata dalla responsabilitÃ civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che lâ??evento Ã stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nÃ© eliminabili con immediatezza, neppure con la piÃ¹ diligente attivitÃ di manutenzione, ovvero che lâ??evento stesso ha esplicato la sua potenzialitÃ offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile lâ??intervento riparatore dellâ??ente custodeâ??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

05 Mag 2024